

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 314/2001

OGGETTO: Delibera n.146/2001 (REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI SEGRETARI NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE NAZIONALE E DELLE SEZIONI REGIONALI): esame pareri pervenuti; provvedimenti.

L'anno duemilauno addì 19 del mese di settembre alle ore 11.15 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in ROMA, Via del Tritone, n.125, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • PORPORA Prof. Giuseppe | <i>Vicepresidente</i> |
| • D'ALESSIO Prof. Gianfranco | <i>Consigliere</i> |
| • DI RONZA Dott.ssa Anna | <i>Consigliere</i> |
| • NALDONI Dott. Luigi | <i>Consigliere</i> |
| • MOFFA Dott. Silvano | <i>Consigliere</i> |
| • SORTINO Edoardo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta.**

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

DELIBERAZIONE N. 314 DEL 19 SETTEMBRE 2001

OGGETTO: Delibera n.146/2001 (REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI SEGRETARI NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE NAZIONALE E DELLE SEZIONI REGIONALI): esame pareri pervenuti; provvedimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art.5 del D.P.R. n. 465/1997 che prevede che con deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei Segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali;

ATTESO che con D.M. del 19 gennaio 1998 il Ministero dell'Interno ha determinato le modalità per lo svolgimento della prima elezione dei rappresentanti dei Segretari Comunali nei Consigli di Amministrazione Nazionale e delle Sezioni Regionali dell'Agenzia stessa;

VISTA la deliberazione n. 146 del 25-5-2001 con la quale è stato approvato lo schema del Regolamento composto da n.23 articoli inviato, per eventuali osservazioni ai Sindacati di categoria, al Comitato pari opportunità, alle Sezioni regionali ed al Ministero dell'Interno;

VALUTATE le osservazioni formulate dal Ministero dell'Interno di cui alla nota prot. 729/18104/17200 del 30-6-2001 e dalle OO.SS. di categoria;

Con voti unanimi:

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per le elezioni dei Segretari comunali e provinciali nei Consigli di Amministrazione composto da n.23 articoli come da unito testo.
2. Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione;

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE NAZIONALE E DELLE SEZIONI REGIONALI

Art. 1

Modalità delle elezioni

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei Segretari comunali e provinciali nei Consigli di amministrazione nazionale e delle Sezioni regionali si adotta il sistema proporzionale a scrutinio di lista e le elezioni si svolgono con le modalità di cui ai successivi articoli. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori ed eleggibili, per il Consiglio nazionale i Segretari iscritti all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali ed in servizio alla data fissata per le elezioni nei Comuni, nelle Province o in posizione di disponibilità o di fuori ruolo. Sono elettori ed eleggibili per i Consigli delle Sezioni regionali, i Segretari iscritti nelle Sezioni regionali ed in servizio, alla data delle elezioni, nei Comuni, nelle Province o in posizione di disponibilità o di fuori ruolo delle rispettive regioni.

2. Sono esclusi dall'elettorato passivo per i Consigli delle Sezioni regionali i Segretari che risultino candidati per l'elezione del Consiglio nazionale.

Art. 3

Data delle elezioni

1. L'elezione dei rappresentanti dei Segretari comunali e provinciali nel Consiglio di amministrazione nazionale e nei Consigli di amministrazione delle Sezioni regionali si tiene nel mese antecedente alla data di scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione in carica ed è avviato con la nomina della Commissione elettorale centrale entro i primi cinque giorni del mese stesso.

2. La data delle votazioni è fissata dalla Commissione elettorale centrale entro dieci gg. precedenti la data di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

Art. 4

Commissione elettorale centrale

1. La Commissione elettorale centrale ha sede presso l'Agenzia Nazionale o altra sede che verrà opportunamente indicata ed è presieduta da un Magistrato, con qualifica non inferiore a Consigliere del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o da un Prefetto ed è composta da sei

Segretari comunali o Provinciali, scelti sulla base delle proposte delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui uno è designato dal Presidente ad esercitare le funzioni di segretario.

2. Le designazioni devono pervenire all'Agenzia nazionale entro due giorni dalla richiesta. In mancanza, la Commissione elettorale centrale è nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia che, contestualmente, fissa la data della sua prima convocazione.

3. Tutti i provvedimenti della Commissione sono definitivi.

4. Per ciascuna seduta della Commissione, il segretario redige il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti.

Art. 5

Seggi e liste elettorali

1. Ciascuna Sezione regionale dell'Agenzia individua le sedi distaccate di ogni Provincia in cui è istituito il seggio elettorale.

2. Sono assegnati al seggio tutti gli elettori in servizio nella relativa Provincia. In caso di supplenza a scavalco in più Comuni di province diverse l'elettore è assegnato al seggio istituito nella Provincia ove il medesimo presta servizio in qualità di titolare.

3. L'iscritto all'albo in posizione di disponibilità, di comando, o di fuori ruolo, può chiedere di votare nel seggio della Provincia di residenza.

4. La Commissione elettorale centrale provvede, entro il quinto giorno successivo alla data di prima convocazione alla compilazione, in duplice esemplare, della lista degli elettori assegnati al seggio, indicando, per ciascun elettore, cognome, nome, luogo e data di nascita. La lista deve altresì contenere una colonna destinata alla apposizione della firma richiesta per l'attestazione dell'avvenuta votazione, e deve recare apposita annotazione a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione dei rappresentanti dei Segretari in seno al Consiglio nazionale di amministrazione.

5. Un esemplare della lista deve essere affisso, in apposito spazio, in ogni sede elettorale a partire dal giorno successivo alla compilazione, al fine di consentire agli elettori di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nella lista e l'errata indicazione delle generalità.

6. Il reclamo deve essere presentato, entro il quinto giorno antecedente la data della votazione, alla Commissione elettorale centrale, la quale, entro giorno successivo deve provvedere ad effettuare, sull'altro esemplare della lista, le occorrenti iscrizioni o rettifiche.

7. Tale esemplare della lista viene poi consegnato al Presidente del seggio ai fini della votazione.

Art. 6

Componenti dei seggi elettorali

1. In ciascuno dei seggi di cui all'art. 5 è istituito un ufficio elettorale composto da un Presidente, da due scrutatori, uno dei quali è designato dal presidente alla vice presidenza, e da un segretario.

2. Il vice presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

3. Alla nomina dei componenti dei seggi provvede il Consiglio di Amministrazione della Sezione regionale, entro il decimo giorno antecedente la data della votazione conferendo l'incarico di presidente ad un funzionario della Sezione regionale dell'Agenzia ovvero al Segretario Generale della Provincia o del Comune capoluogo o di altro Comune di fascia A. Gli altri componenti sono scelti tra il personale dell'Agenzia Autonoma e tra il personale della Provincia incaricato dal Presidente della stessa.

Art. 7

Formazione liste candidati

1. Le liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti dei Segretari in seno al Consiglio nazionale di amministrazione possono essere presentate:

- a) da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai segretari comunali e Provinciali;
- b) da parte di altre Organizzazioni sindacali e da Associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il cinque per cento dei Segretari di ruolo iscritti all'Albo nazionale segretari comunali e provinciali ed in servizio alla data delle elezioni in almeno cinque regioni, con un minimo di trenta per regione.

2. Le liste dei candidati, per l'elezione dei rappresentanti dei Segretari in seno al Consiglio di amministrazione delle Sezioni regionali, possono essere presentate:

- a) dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai Segretari comunali e provinciali;
- b) da parte di altre Organizzazioni sindacali e da associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il cinque per cento degli iscritti all'Albo Nazionale di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, con un minimo di cinquanta iscritti, che prestino servizio in almeno il cinquanta per cento delle Province della regione interessata e con un minimo di sei iscritti per Provincia.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a cinque per l'elezione del Consiglio nazionale; non inferiore a tre e non superiore a sei per l'elezione dei Consigli delle Sezioni regionali.

4. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica e sede di servizio alla data di accettazione delle candidature, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

5. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista.

6. Con la lista, che deve avere una propria denominazione e può recare un proprio contrassegno, devono essere presentati:

- a) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione la cui firma deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
- b) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, ove richiesto, dal prescritto numero di elettori, la cui firma deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
- c) i certificati di cui al citato art. 8 per ognuno dei presentatori
- d) il certificato per ciascun candidato dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori per la nomina, rispettivamente, dei rappresentanti in seno ai Consigli di amministrazione nazionale e delle Sezioni regionali, rilasciato con le modalità di cui all'art. 8.
- e) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per la Commissione elettorale centrale;
- f) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per ciascun seggio.

7. La lista deve essere presentata, corredata dalla prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei presentatori o da un componente della segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale interessata, munito di apposita delega, alla segreteria della Commissione elettorale centrale, nelle ore d'ufficio, dal secondo al quinto giorno successivo alla data di prima convocazione della Commissione centrale.

8. L'esibitore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini di eventuali notificazioni.

9. La segreteria della commissione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora della presentazione nonché il numero progressivo provvisorio assegnato alla lista.

Art. 8

Certificato per la presentazione delle liste

1. L'elettore che intenda presentare una lista deve farsi rilasciare dalla Sezione regionale competente un certificato in carta libera dal quale risulti che egli presta servizio in quella regione, nonché la qualifica rivestita e la sede di servizio.

2. Ai Segretari fuori ruolo o comandati, il certificato è rilasciato dall'amministrazione presso cui prestano servizio.

Art. 9

Adempimenti della Commissione elettorale centrale

in ordine all'esame ed alla ammissione delle candidature

1. La Commissione elettorale centrale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, provvede ai seguenti adempimenti:

- a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dai precedenti articoli e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità ;
- b) depenna i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al comma 6, lettera a), del precedente art. 7 o il certificato di cui alla successiva lettera d) dello stesso comma;
- c) depenna i candidati che risultino compresi in più liste;
- d) dichiara l'inammissibilità della lista il cui numero di candidati, in quanto previsto alle lettere b) e c), si sia ridotta a meno di tre;
- e) depenna i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite stabilito nel precedente art. 7, a cominciare dall'ultimo;
- f) assegna a ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione, un numero progressivo definitivo che verrà riportato sulle schede di votazione.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 può assistere il rappresentante effettivo, o il supplente, di ciascuna lista, che potrà formulare eventuali osservazioni.

Art. 10

*Adempimenti della Commissione elettorale centrale
a seguito dell'ammissione delle liste e delle candidature*

1. La Commissione elettorale centrale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del precedente art. 9 invia alle Sezioni regionali e presso tutti i seggi elettorali istituiti:

- a) l'elenco delle liste ammesse, con il numero che le contraddistingue;
- b) l'elenco dei nominativi dei rappresentanti designati da ciascuna lista per il seggio istituito presso la Sezione regionale stessa.

2. La Commissione elettorale centrale provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti:

- a) fa stampare le liste dei candidati, con il numero che le contraddistingue, in unico manifesto, distintamente per l'elezione dei rappresentanti dei segretari in seno al Consiglio nazionale di amministrazione ed a ciascuno dei Consigli di amministrazione delle Sezioni regionali, secondo l'ordine delle liste medesime;
- b) invia alle Sezioni regionali dell'Agenzia e presso tutti i seggi elettorali un congruo numero di copie del manifesto perché siano affisse in appositi spazi ubicati nei locali delle Sezioni medesime e dei seggi stessi, due copie del manifesto debbono essere consegnate a ciascun ufficio elettorale di sezione,
- c) fa stampare le schede di votazione e gli altri stampati occorrenti.

3. Le schede di votazione, di carta non trasparente, di tipo unico e di colore diverso a seconda che vengano utilizzate per l'elezione dei rappresentanti dei segretari in seno al Consiglio nazionale o ai Consigli delle Sezioni regionali, debbono avere le caratteristiche del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate al presente regolamento.

4. Accanto al numero che contraddistingue ciascuna lista è tracciata una linea orizzontale corrispondente al voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per un candidato della lista prescelta.

5. Le schede debbono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

Art. 11

Arredamento della sala della votazione

1. Ciascun locale destinato alla votazione, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, deve essere adibito in modo tale da assicurare la segretezza del voto, anche mediante la disposizione di una o più cabine.

2. A ciascun seggio sono assegnate, oltre ad un congruo numero di matite copiative, due urne destinate a contenere le schede relative alla elezione dei rappresentanti dei Segretari in seno, rispettivamente, al Consiglio nazionale di amministrazione ed ai Consigli delle Sezioni regionali.

Art. 12

Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione e apertura della votazione

1. Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il Presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominati.

2. Costituito l'ufficio, il Presidente firma per l'autentica le schede destinate alla votazione. Le schede autenticate vengono poste nelle apposite scatole.

3. Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 9.

4. Il Presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire fino alle ore 18. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

5. Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti.

6. Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle di spoglio delle schede.

7. La polizia dell'adunanza spetta al Presidente.

Art. 13

Votazione

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste. Essi devono esibire la tessera di riconoscimento o, in mancanza, altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.

2. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore o altro elettore, noto all'ufficio, ne attesta l'identità apponendo sulla lista del seggio la propria firma accanto al nome dell'elettore.

3. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il Presidente gli consegna, unitamente alla matita, una o due schede, a seconda che egli sia elettore solo per il Consiglio nazionale di amministrazione, ovvero anche per il Consiglio della Sezione regionale.

4. L'elettore si reca nella cabina o altro spazio riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno o sul numero che contraddistingue la lista da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 14. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve, poi, piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate.

5. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna le schede piegate e la matita al Presidente che depone le schede nelle rispettive urne.

6. Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista.

7. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero che egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima. Il Presidente deve immediatamente sostituire nella scatola la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista sezionale accanto al nome dell'elettore.

8. Le schede di cui al precedente comma 7 sono vidimate e annullate dal Presidente.

9. Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con l'aiuto di un elettore del seggio che sia stato volontariamente scelto, o di uno degli scrutatori.

10. Le Sezioni regionali adottano ogni accorgimento utile al fine di facilitare agli elettori portatori di handicap l'accesso ai locali siti nella regione di propria competenza ove sono ubicati i seggi, nonché l'espressione del voto.

Art. 14

Voto di preferenza

1. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui

votata.

2. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nella apposita riga tracciata a fianco del contrassegno o del numero che contraddistingue la lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

5. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno o del numero della lista votata, che si riferiscono a candidati della lista stessa.

6. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

7. Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito.

Art. 15

Operazioni di scrutinio

1. Dopo aver ammesso al voto gli elettori che alle ore 18 si trovano ancora nei locali del seggio, il Presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale.

2. Compiute le operazioni di cui al comma 1, il Presidente inizia le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle relative all'elezione del Consiglio nazionale di amministrazione e successivamente, senza soluzione di continuità, quelle per l'elezione del Consiglio di amministrazione della Sezione regionale.

3. Per lo spoglio dei voti il Presidente estrae successivamente dall'urna le schede e ne dà lettura ad alta voce.

4. Gli scrutatori e il segretario annotano separatamente sulle tabelle di scrutinio e comunicano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

5. Ultimato lo scrutinio, il Presidente, alla presenza dei rappresentanti di lista, ne dichiara il risultato, certificandolo a verbale.

Art. 16

Reclami e incidenti - Validità del voto

1. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, adotta ogni determinazione, facendolo risultare dal verbale, sugli eventuali reclami e sulla validità dei voti.

2. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede che:

- a) non sono quelle di cui alle tabelle A, B, C e D o non recano la firma del Presidente del seggio;
- b) presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 17

Verbali del seggio e formazione dei plichi

1. Di tutte le operazioni del seggio devono essere redatti due distinti processi verbali, in duplice esemplare, per l'elezione, rispettivamente, del Consiglio nazionale di amministrazione e del Consiglio di amministrazione della Sezione regionale.

2. I verbali, che devono essere siglati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti del seggio presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, devono fare menzione:

- a) della composizione del seggio,
- b) del numero degli elettori e di quello dei votanti;
- c) del numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;
- d) del numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma del comma 7 del precedente art. 13, delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati.
- e) degli incidenti occorsi durante le operazioni di votazione e di scrutinio e delle decisioni adottate.

3. Compilati i verbali di cui al comma 1 il Presidente trasmette immediatamente, a mezzo corriere speciale, alla Commissione elettorale centrale, un plico contenente:

- a) un esemplare dei verbali stessi;
- b) una copia dei prospetti di scrutinio.

4. Il secondo esemplare dei verbali e quello dei prospetti di scrutinio deve essere depositato in ogni Sezione regionale competente per la conservazione agli atti, unitamente alla lista della votazione, alle schede valide, nonché alle schede annullate, le schede bianche, le schede nulle e quelle contenenti voti contestati.

Art. 18

Ricorsi alla commissione elettorale centrale

1. Avverso le operazioni elettorali i candidati e le Organizzazioni sindacali o le Associazioni di categoria presentatrici di liste di candidati possono avanzare ricorso alla Commissione elettorale centrale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da presentare all'ufficio postale di accettazione nel termine perentorio di ventiquattro ore dalla data in cui i seggi hanno ultimato le operazioni elettorali. Nello stesso termine, il medesimo ricorso viene altresì inoltrato per via telefax.

Art. 19

Adempimenti della Commissione elettorale centrale per l'assegnazione dei posti di rappresentante e la proclamazione degli eletti.

1. La Commissione elettorale centrale, appena in possesso dei verbali di tutti i seggi, procede all'esame dei verbali stessi decidendo, seduta stante, sugli eventuali ricorsi o contestazioni previsti dall'art. 18.

2. Procede, poi, allo scrutinio generale delle elezioni, in presenza dei rappresentanti di ciascuna delle liste concorrenti, dando la precedenza alle operazioni relative all'elezione del Consiglio nazionale di amministrazione.

3. Lo scrutinio si svolge effettuando la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nei singoli seggi.

4. Il Presidente dà lettura dei voti ottenuti dalle liste concorrenti e da ciascun candidato e due scrutatori li riportano su appositi prospetti.

5. Ultimata la suddetta operazione, la Commissione determina, distintamente per l'elezione del Consiglio nazionale di amministrazione e per ciascuno dei Consigli di amministrazione delle Sezioni regionali, il quoziente elettorale che si ottiene dividendo per tre il numero complessivo dei voti validi.

6. Il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista viene, quindi diviso per il rispettivo quoziente elettorale. Il numero delle volte che detto quoziente risulterà contenuto nei voti di lista sarà il numero dei rappresentanti spettanti alla lista stessa.

7. I posti di rappresentante non assegnati per mancanza di quoziente intero sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

8. In caso di parità di resti tra due o più liste, il posto viene assegnato alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.

9. Stabiliti i posti da attribuire ad ogni lista, la Commissione elettorale centrale, per ognuna delle circoscrizioni elettorali, nazionale e regionali, dichiara eletti i candidati che nelle relative liste hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza. Nel caso che due candidati abbiano riportato eguale numero di voti di preferenza, viene eletto il candidato avente qualifica superiore

o, a parità di qualifica, avente età anagrafica maggiore.

10. Di tutte le operazioni della Commissione elettorale centrale vengono redatti due distinti verbali, siglati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti della commissione e dai rappresentanti di lista presenti, per l'elezione, rispettivamente, del Consiglio nazionale di amministrazione e dei Consigli di amministrazione delle Sezioni regionali.

11. La commissione esaurisce il mandato rimettendo i propri verbali ed ogni altro atto alla Agenzia Nazionale, per l'ulteriore seguito.

Art. 20 *Nomina degli eletti*

1. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, sulla base dei verbali redatti dalla commissione elettorale centrale, verificata la regolarità delle operazioni elettorali svolte, ne approva i risultati.

2. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione, riepiloga, per ciascuno dei Consigli di amministrazione, nazionale e delle Sezioni regionali, i risultati ottenuti da ciascuna lista e, per ogni lista, i voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati, proponendo al Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina i candidati dichiarati eletti dalla commissione elettorale centrale.

3. Per la nomina degli eletti come rappresentanti dei Segretari comunali e provinciali in seno ai Consigli di amministrazione nazionale e delle Sezioni regionali si applicano le disposizioni dell'art. 4 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

Art. 21 *Termini di scadenza*

1. I termini che scadono in giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Art. 22 *Trattamento del personale addetto alle operazioni elettorali*

1. Il personale dell'Agenzia Autonoma utilizzato per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti

2. Le prestazioni rese oltre l'orario normale di servizio sono considerate, agli effetti economici, come lavoro straordinario.

3. Allo stesso personale, ove sia comandato fuori sede, compete il normale trattamento di missione.

4. I Componenti della Commissione elettorale centrale e i componenti dei seggi elettorali

hanno diritto ad un gettone di presenza, dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese documentate con onere a carico dell'Agenzia.

Art. 23

Autorizzazione delle spese

1. Le spese occorrenti per gli adempimenti elettorali previsti dal presente regolamento sono autorizzate nel bilancio di previsione dell'Agenzia, relativo all'anno interessato dall'elezione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'Albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____		
<input type="checkbox"/> e mediante inserimento nel sito internet dell'Agenzia per _____ giorni dal _____.		
IL SEGRETARIO	IL RESPONSABILE	DELLA
	PUBBLICAZIONE	